

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) QUARTA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 11/12/2018

FATTO

La parte ricorrente allega:

- che «da un controllo effettuato presso la Centrale Rischi è emerso che i ricorrenti hanno a loro carico una segnalazione relativa ad una fideiussione *omnibus* sottoscritta alla fine degli anni ottanta» con una banca a cui è subentrato l'intermediario resistente;
- che «da colloqui intercorsi con il mandatario dell'intermediario resistente si è appreso che la banca avrebbe proceduto all'escussione delle predette fideiussioni, ancorché nulle»; che il contratto di fideiussione sottoscritto dai ricorrenti è nullo «alla luce del provvedimento Banca d'Italia n. B423 del 2 maggio 2005 e delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 29810/2017)»;
- che la conseguente segnalazione effettuata in Centrale Rischi sarebbe illegittima.

Pertanto domanda di «accertare e dichiarare la nullità della fideiussione sottoscritta dai ricorrenti alla luce del provvedimento Banca d'Italia n. B423 del 2 maggio 2005 e delle recenti pronunce della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 29810/2017), nonché di obbligare l'intermediario alla cancellazione delle illegittime segnalazioni alla Centrale Rischi».

L'intermediario resistente ha proposto numerose eccezioni e difese, tra cui quella di incompetenza temporale dell'ABF, chiedendo quindi il rigetto del ricorso.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

L'incompetenza temporale di questo Collegio ha valore assorbente rispetto ad ogni altro profilo di inammissibilità o infondatezza.

Si rileva in proposito che la parte ricorrente domanda di accertare la nullità di due contratti di fideiussione stipulati rispettivamente il 7 maggio 1998 (con conferma intervenuta il 20 febbraio 2002) e il 19 febbraio 2002 e per l'effetto di condannare l'intermediario resistente a cancellare le segnalazioni alla Centrale Rischi che ne discendono.

È tuttavia noto che la Sez. I, § 4, delle «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari» esclude la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario per fatti o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.

È inoltre orientamento consolidato quello secondo cui, nel caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo dell'ABF ancora efficace successivamente a tale data, occorre aver riguardo al *petitum* onde verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto (nel qual caso, vi sarà incompetenza temporale) oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale) (cfr. Collegio di Coordinamento n. 72/2014).

Nel caso di specie, la domanda di accertamento della nullità dei contratti di fideiussione, che costituisce il fondamento logico-giuridico della successiva domanda di condanna alla cancellazione dall'iscrizione alla Centrale Rischi, postula un vizio genetico del rapporto (ossia l'inclusione nel contratto di fideiussione di alcune clausole costituenti intese restrittive della concorrenza).

Ne consegue quindi l'inammissibilità del ricorso per incompetenza temporale, rilevabile anche d'ufficio.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA